

STATUTO

Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA della PROVINCIA DI ROVIGO

Approvato in sede di Assemblea costitutiva del 14/07/2017

Emendato in sede di Assemblea Straordinaria del 07/12/2017

Art. 1

Denominazione ed Identità

L'Associazione mandamentale delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia di Rovigo-Badia Polesine-Adria", di seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro e si articola nelle Delegazioni comprensoriali di Rovigo, Badia Polesine e Adria.

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" si riconosce, tramite Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Metropolitana di Venezia, di seguito, per brevità Unione Metropolitana di Venezia, nella "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, e dell'Unione Metropolitana di Venezia.

Confcommercio della Provincia di Rovigo aderisce a Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Organizzazione che rappresenta in via esclusiva, diretta a livello territorialmente unitario la Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Rovigo, il cui Statuto accetta in ogni sua parte.

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e, fatti salvi modalità ed effetti dell'art. 36 Norme Transitorie e Finali, la conduzione amministrativa nonché in quella delle sue delegazioni comprensoriali ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso [da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

“Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza unitario mandamentale nel territorio dell’attuale Provincia di Rovigo delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che in tale territorio hanno sede e che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo è associazione mandamentale democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

“Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” ha sede in Rovigo e ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

“Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;

la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;

lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. ... del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo mandamentale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) assiste gli associati qualora presentino denuncia per i reati di estorsione o usura, costituendosi parte civile nel procedimento giudiziario;
- e) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

- h) favorisce il funzionamento, nell'ambito territoriale del mandamento, delle proprie articolazioni organizzative ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi del presente Statuto;
- i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata;
- j) fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 Norme transitorie e finali, ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale, fatto salvo, per quanto concerne ogni eventuale rapporto di natura economica e/o finanziaria ed per ogni altro onere anche indiretto che da tale esercizio ne derivi, quanto previsto dall'art. 36 Norme Finali e Transitorie.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

Possono aderire in qualità di socio effettivo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Rovigo, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.

Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione anche nelle Associazioni/Federazioni di Categoria e/o di Settore provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", o ad essa aderenti. Le suddette strutture tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto.

Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, di "Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

Ciascun socio, che entra a far parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi e in conformità con quanto disposto ai sensi dell’art. 36 Norme Transitorie e finali ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 11 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo”, o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti statutari per l'anno solare in corso, che inizia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di sottoscrizione dell'adesione, e per il biennio successivo.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata per un biennio successivo se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno 3 (tre) mesi prima di ciascuna scadenza a mezzo di raccomandata A. R. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo".

I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi, anche in conformità di quanto previsto ai sensi dell'art. 36 Norme transitorie e finali.

Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Decadenza e recesso

La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" si perde:

- a) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
- b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide insindacabilmente entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Diversamente, la delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Ai soli fini amministrativi inerenti la gestione economica e finanziaria di cui agli artt. 36, copia di estratto della delibera di espulsione è trasmessa al Presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

Art. 9 *Sanzioni*

Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo”, sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10

Articolazioni organizzative: Sindacati e Gruppi

Le norme di cui al presente articolo si applicano alle e alle–Associazioni/Federazioni di Categoria e/o di Settore provinciali, di cui all’art. 6, comma 3, del presente Statuto, eventualmente costituiti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo”, i cui ambiti di rappresentanza, competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio.

Alle Organizzazioni categoriali e/o settoriali di cui al precedente comma sono demandati i seguenti compiti:

curare l'efficienza associativa nell'ambito dei propri specifici ambiti di rappresentanza territoriale, categoriale e/o settoriale, tutelando gli interessi dei soci che le costituiscono; promuovere lo sviluppo economico e tecnico dei soci in esse inquadrati, con riferimento alle proprie specifiche problematiche territoriali, categoriali e/o settoriali, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" e le competenti Associazioni/Federazioni di Categoria e/o di Settore nazionali.

Associazioni/Federazioni di Categoria e/o di Settore provinciali di cui al comma 1, all'interno delle quali risultano inquadrati un numero minimo ciascuna delle quali acquisisce la denominazione di "Sindacato Associativo";

Il possesso ed il mantenimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è verificato dagli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo".

Il raggiungimento dei differenziati livelli di rappresentanza qualificata di cui al precedente comma 3, verificato dagli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Della Provincia di Rovigo", comporta l'ingresso di diritto nel Consiglio provinciale, anche in corso di mandato, dei Presidenti o legali rappresentanti dei "Sindacati Associativi" di cui al precedente comma interessati.

Ciascuna Organizzazione ~~territoriale~~, categoriale e/o settoriale, di cui al comma 1, che non raggiunge gli specifici livelli di rappresentanza qualificata previsti al comma 3, acquisisce la denominazione di "Gruppo Associativo", non vedendosi riconosciuto l'ingresso di diritto nel Consiglio provinciale, fatto salvo il raggiungimento, anche in corso di mandato, dei suddetti livelli di rappresentanza qualificata, verificato dagli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo".

Art. 11

Enti ed Organismi collegati

Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" soltanto partecipi.

Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 12

Gruppo Giovani Imprenditori

In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", laddove vi siano un numero minimo di 20 (venti) promotori che sottoscrivono un apposito documento di richiesta, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

Laddove non vi siano le condizioni per costituire un Gruppo Giovani della Provincia di Rovigo, i singoli aspiranti potranno aderire al Gruppo costituito presso Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia in conformità e con le modalità degli accordi di sistema raggiunti tra Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo e Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

Se costituito, il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Della Provincia di Rovigo", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

Gruppo Terziario Donna

In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Della Provincia di Rovigo", laddove vi siano un numero minimo di 15 (quindici) promotrici che sottoscrivono un apposito documento di richiesta, può costituirsi il Gruppo terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

Laddove non vi siano le condizioni per costituire un Gruppo terziario Donna della Provincia di Rovigo, le singole aspiranti potranno aderire al Gruppo costituito presso Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia in conformità e con le modalità degli accordi di sistema raggiunti tra Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo e Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

Se costituito, il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 14

Composizione Organi Associativi

I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo sono eletti a scrutinio segreto, salvo che l'Organo preposto non deliberi all'unanimità diversamente, e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

E' fatto divieto ai componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di cui al presente Statuto, di ricoprire contestualmente qualsiasi altro incarico presso Organismi sindacali aventi finalità identiche o similari a quelle perseguite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo, pena decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Art. 15

Incompatibilità

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

L'incompatibilità di cui al superiore comma è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo".

L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo"

Art. 16

Durata

Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni.

Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 17

Rieleggibilità del Presidente

Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Della Provincia di Rovigo” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 18

Organi

Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Della Provincia di Rovigo” sono:

- l’Assemblea;
- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo elettivo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 19

Assemblea: composizione

L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Della Provincia di Rovigo” è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 2 (due) per ogni singolo associato.

Art 20

Assemblea: competenze

L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo” è ordinaria e straordinaria; fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 Norme Transitorie e finali, l’Assemblea ordinaria:

- a) determina le direttive di massima dell’azione di Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo;
- b) approva entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente predisposto dal

Consiglio e la relazione sull'attività svolta; inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

- c) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio con il riparto dei contributi associativi a valere per l'anno successivo inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”
- d) elegge il Presidente e il Collegio dei Provisori;
- e) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) su ogni altro argomento inserito nell’ordine del giorno.

L'Assemblea in sede straordinaria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 Norme Transitorie e finali, delibera:

- a) in ordine alle modifiche dello Statuto o all'adozione di uno Statuto nuovo, con la maggioranza qualificata stabilita dall’art. 26 comma 4;
- b) sullo scioglimento dell'Unione, con la maggioranza qualificata indicata all'ultimo comma dell’art. 26;
- c) su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.

Art. 21

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno.

L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui

possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, mentre i tre scrutatori ed il segretario possono essere scelti anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 30% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti, presenti in persona o per delega. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, presenti in persona o per delega, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 22

Consiglio: composizione

Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" è composto da:

il Presidente, che lo presiede;
10 membri eletti direttamente dall'Assemblea, tra i propri componenti;
Presidenti, o propri rappresentanti con delega permanente, delle Delegazioni comprensoriali di Rovigo, Badia Polesine e Adria, nonché delle Associazioni/Federazioni di Categoria e/o di Settore provinciali, direttamente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto;
i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna se costituiti;
il Presidente provinciale Enasco;
i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 24, comma 1, del presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti degli Enti e Organismi promossi o partecipati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo".

Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera b) del precedente comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 23

Consiglio: competenze

Il Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 36 Norme Transitorie e Finali:

- 1) delibera sulle domande di adesione a Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo sulla perdita della qualità di socio ai sensi del precedente art. 11 e commina i provvedimenti di espulsione e decadenza di cui all'art. 10;
- 2) riconosce ai sensi del precedente art. 7 le Associazioni territoriali e di settore aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo;
- 3) definisce l'ammontare ed il riparto dei contributi associativi con le modalità ed i termini previsti dal precedente articolo 15;
- 4) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- 5) elegge il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo;
- 6) tratta e delibera in merito alle attività sindacali di Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo;
- 7) approva le proposte di modifiche statutarie, predisposte dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea;
- 8) esercita, in caso di particolare necessità ed urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica

di quest'ultima che andrà a tale scopo convocata entro trenta giorni;

9) elegge, a scrutinio segreto un Vice Presidente Vicario scelto tra una terna proposta dal Presidente, nonché due Vice Presidenti, di cui uno per i settori del Commercio, e uno per i settori dei Servizi e dei Trasporti;

10) elegge tra i suoi membri con votazione segreta, il Consigliere Amministratore che sovrintende all'amministrazione ed alla redazione dei bilanci;

11) nomina o elegge i componenti della Giunta nel suo seno;

12) può cooptare, su proposta del Presidente ed in numero non superiore ad un quarto dei suoi componenti, persone particolarmente esperte nel campo dell'Economia, del Commercio, del Turismo, dei Servizi.

13) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio da presentare all'Assemblea. Entro il 31 ottobre di ogni anno predispose il bilancio preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea;

14) attua le decisioni dell'Assemblea su tutte le problematiche riguardanti i settori del Commercio, del Turismo e Servizi e delibera in ogni altra materia che non sia riservata alla competenza di altri Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo, adottando ogni provvedimento relativo.

Art. 24

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, ai sensi dell'art. 36 Norme Finali e Transitorie, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, ai sensi dell'art. 36 Norme Finali e Transitorie, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data delle riunioni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 25

Giunta: composizione – validità – convocazione

La Giunta è composta da un numero massimo di 7 (sette) Consiglieri, tra cui:
il Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo che la presiede;
il Vice Presidente Vicario;
i due Vice Presidenti eletti dal Consiglio;
il Presidente dell'associazione di settore "turismo";
il Consigliere Amministratore;

La Giunta può cooptare nel suo seno, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di tre componenti. In caso di vacanza del posto di membro di Giunta, il Presidente entro venti giorni mette in atto i provvedimenti necessari per la sua sostituzione.

I nuovi eletti durano in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

La Giunta, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno con tre giorni di preavviso, e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente di norma una volta ogni mese, e comunque quando lo stesso Presidente ne ritenga l'opportunità.

Nel caso di urgenza la convocazione può avvenire con i mezzi più rapidi, anche telefonicamente e senza la preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

Art. 26

Giunta: competenze

La Giunta, nel quadro delle direttive di massima fissate dall'Assemblea e degli indirizzi indicati dal Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 Norme Finali e Transitorie: detta i criteri operativi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo, elabora e propone le questioni da sottoporre al Consiglio stesso, assume i provvedimenti necessari per il buon funzionamento di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

La Giunta inoltre:

predispone i progetti di modifiche statutarie per l'approvazione da parte del Consiglio;
adotta, in caso di particolare necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio cui conferisce per la ratifica alla sua prima riunione successiva;
elabora le proposte, da sottoporre al Consiglio relative alla determinazione dei contributi associativi;
nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione e ne fissa gli emolumenti e provvede in ordine alla sua eventuale revoca;
su proposta del Presidente, provvede alla designazione ed alla nomina, in quanto di competenza di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo, di delegati e

rappresentanti nei consessi, enti, organismi e commissioni, nonché alla loro eventuale revoca; decide la partecipazione di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo a congressi convegni e riunioni - in quanto di sua competenza - e ne designa i rappresentanti; delibera la costituzione di Commissioni permanenti di studio e ne nomina i membri; approva i regolamenti interni; esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi elaborati dal Consigliere Amministratore; predispone un regolamento per la messa in mora dei soci inadempienti; esamina l'amministrazione delle società collegate, almeno due volte l'anno.

Art. 27 *Presidente*

Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" è eletto dal Consiglio tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo".

Il Presidente fatto salvo quanto derivato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Norme transitorie e finali:

ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo"; ne ha la firma, che può delegare;

ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;

propone al Consiglio l'elezione di 6 (sei) membri di Giunta;

propone al Consiglio la nomina di 3 (tre) Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;

propone alla Giunta la nomina del Vice Presidente con delega per l'amministrazione, scelto tra i Vice Presidenti;

ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", nominando avvocati e procuratori alle liti;

può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

Fuori dal caso previsto all'art. 22, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa, il quale procede senza

indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 36 Norme Finali e Transitorie, il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo.

Art. 29

Collegio dei Probiviri

Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo è assicurato dal Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un Avvocato iscritto all'Albo. Qualora, in corso di esercizio, il Presidente del Collegio dei Probiviri venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

La carica di Proboviro è incompatibile con analogo carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Della Provincia di Rovigo” e di decadenza dalla carica di socio e/o componente di un Organo associativo;

consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Della Provincia di Rovigo”.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 30

Disciplina Elettorale

Il Consiglio, su proposta della Giunta redatta sotto forma di un testo in articoli, adotta il Regolamento Elettorale per l’elezione degli organi di cui all’art. 18.

Art. 31

Direttore

Il Direttore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Della Provincia di Rovigo” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.

Il Direttore, fatto salvo quanto derivato ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Norme transitorie e finali:

coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;

partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati, eventualmente costituiti da Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo;

è il capo del personale e sovrintende gli uffici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo assicurando il loro buon funzionamento;

assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso

può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Consiglio su proposta del Vice Presidente con delega per l’amministrazione.

Art. 32

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, Confcommercio–Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo, in quanto Associazione amministrata da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia ai sensi dell'art. 5 del presente statuto e per gli effetti dell'art. 5 dello Statuto della medesima Unione, confluisce ogni flusso economico e finanziario nel rendiconto economico e finanziario in un conto autonomo allo scopo dedicato di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, cui compete, in via esclusiva, la titolarità dei rapporti economici con soggetti Associati e con terzi. Il patrimonio e i contributi sindacali di ogni tipo ivi compresi quelle di cui al successivo comma sono corrisposti direttamente ai fini della gestione amministrativa contabile economica e finanziaria a Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Metropolitana di Venezia che ne garantirà la tenuta contabile e fiscale autonoma.

Il patrimonio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

“Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Della Provincia di Rovigo”;

ogni bene lasciato in eredità o legato;

ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo”;

le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

E' fatto divieto a “Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 33

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 34

Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto e determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, Norme Finali e Transitorie, in caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 36

Norme Transitorie e Finali

In via temporanea, e comunque sino a modifica del presente articolo, Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo confluisce in Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia la propria complessiva gestione, con conseguente titolarità in capo all'Unione medesima dei rapporti economici e negoziali con i terzi e i soggetti, previa definizione di specifici accordi contenuti in un'apposita Convenzione con Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia che, approvata dai rispettivi Organi competenti, entrerà in vigore a seguito della sua sottoscrizione per accettazione dei reciproci impegni da parte dei rispettivi Presidenti.

A tal fine viene sospesa, sino alla modifica del presente articolo l'applicazione delle seguenti disposizioni del presente Statuto:

- art. 20 Assemblea: competenze comma 2 lett. b); c);
- art. 23 Consiglio: competenze, comma 3 n.: 4) e 13);
- art. 28.